

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3686

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ALMIRANTE, DE MARZIO, PAZZAGLIA, ABELLI, ALFANO, ALOI, BAGHINO, BOLLATI, BORROMEO D'ADDA, BUTTA-FUOCO, CALABRO', CARADONNA, CASSANO, CERULLO, CHIACCHIO, COTECCHIA, COVELLI, DAL SASSO, d'AQUINO, DELFINO, de MICIELI VITTURI, de VIDOVICH, di NARDO, FRANCHI, GALASSO, GRILLI, GUARRA, LAURO, LO PORTO, MACALUSO ANTONINO, MANCO, MARCHIO, MARINELLI, MARINO, MENICACCI, MILIA, NICCOLAI GIUSEPPE, NICOSIA, PALUMBO, PETRONIO, PIROLO, RAUTI, ROBERTI, ROMUALDI, SACCUCCI, SANTAGATI, SERVELLO, SPONZIELLO, TASSI, TORTORELLA GIUSEPPE, TRANTINO, TREMAGLIA, TRIPODI ANTONINO, TURCHI, VALENSISE

Presentata l'11 aprile 1975

Fermo di polizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione dell'ordine pubblico, pericolosamente aggravatasi in questi ultimi tempi con un crescendo di reati gravissimi che hanno duramente colpito l'opinione pubblica, postula una energica azione dello Stato specie in sede preventiva.

Per poter conseguire questo scopo è necessario, in primo luogo, che gli uffici e gli agenti di pubblica sicurezza, abbiano il potere di procedere nei confronti di chiunque all'accertamento della identità personale.

Questo principio non viene a ledere in alcun modo il principio di libertà costituzionalmente garantito al cittadino, ma rappre-

senta il doveroso contributo di tutti e di ciascuno per porre in condizioni le forze dell'ordine di prevenire e reati e delitti.

Dall'accertamento della identità personale dipende la conseguenza che coloro i quali dovessero rifiutarsi di fornirne la prova possono essere fermati.

Analogamente, con l'articolo 2 della proposta di legge, si prevede che gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, ricorrendo eccezionali motivi di necessità e di urgenza, possono fermare le persone che tengono una condotta pericolosa sia per la sicurezza che per la moralità pubblica, nonché coloro che in relazione ad obbiettive circostanze di luo-

go e di tempo facciano fondatamente ritenere che stiano per commettere dei reati punibili con la pena della reclusione.

Analogo provvedimento può essere preso nei confronti delle persone che tengono una condotta tale da costituire una minaccia grave e concreta alla sicurezza pubblica.

Affidati questi poteri agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza è sembrato necessario prevedere la possibilità di fermare le persone sospette per il tempo strettamente necessario, in relazione alle circostanze.

L'ufficiale di pubblica sicurezza dovrà dare avviso al procuratore della Repubblica non oltre ventiquattro ore dalla effettuazione del fermo e, analogamente, ma con il consenso della persona interessata, dovrà essere data notizia ai familiari di quest'ultimo.

L'autorità giudiziaria competente ha l'obbligo di provvedere alla convalida del fermo

entro ventiquattro ore dalla comunicazione, una volta accertata la sussistenza delle condizioni che lo legittimano. In caso contrario il fermato sarà immediatamente rilasciato e, comunque, in qualsiasi caso il fermo non potrà essere protratto oltre quarantotto ore dal momento del suo inizio.

Onorevoli colleghi! Affidiamo alla vostra approvazione la presente proposta di legge nella certezza che le norme in essa contenute rappresentano una necessità basilare per una più tranquilla convivenza di tutti i cittadini che intendano essere tutelati nei loro beni e nella propria vita da parte degli organi preposti alla sicurezza pubblica i quali, pertanto, hanno bisogno di agire con il conforto di strumenti legislativi adeguati che consentano loro di non rendere vani i sacrifici che giornalmente affrontano in tutto il nostro paese per il bene comune di ogni cittadino.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, per motivi di sicurezza pubblica o di pubblica moralità, possono procedere, nei confronti di chiunque, all'accertamento dell'identità personale.

In casi eccezionali di necessità e urgenza e quando sussistono i motivi di cui al comma precedente, possono procedere al fermo di chi rifiuta di fornire la prova della propria identità personale.

ART. 2.

Gli ufficiali o gli agenti di pubblica sicurezza possono altresì fermare, quando ricorrono eccezionali ragioni di necessità e urgenza:

a) le persone indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, allorché si accerta che tengono una condotta pericolosa per la sicurezza pubblica e per la moralità pubblica;

b) le persone la cui condotta, in relazione ad obiettive circostanze di luogo e di tempo, fa fondatamente ritenere che stanno per commettere uno o più reati punibili con la pena della reclusione, ovvero che costituiscono grave e concreta minaccia alla sicurezza pubblica.

Gli ufficiali di pubblica sicurezza possono trattenere i fermati per il tempo strettamente necessario in relazione alle circostanze in base alle quali è stato adottato il provvedimento, dopo di che devono far tradurre i fermati immediatamente in carcere giudiziario o in quello mandamentale.

L'ufficiale che ha eseguito il fermo o al quale il fermato è stato presentato deve darne notizia immediata e comunque non oltre le ventiquattro ore dal fermo stesso, al procuratore della Repubblica, o se il fermo avviene fuori dal comune sede del tribunale, al pretore del luogo, indicato il giorno e l'ora in cui il fermo è avvenuto e le ragioni dello stesso.

Del provvedimento di fermo è data anche notizia, senza ritardo, a cura dello stesso ufficiale con il consenso del fermato, ai familiari di quest'ultimo.

Nei comuni dove non ha sede un ufficio distaccato di pubblica sicurezza o un comando di ufficiale dell'Arma dei carabinieri, gli adempimenti attribuiti, in base alle disposizioni di cui ai commi precedenti, agli ufficiali di pubblica sicurezza sono demandati ai sottufficiali comandanti le stazioni dell'Arma dei carabinieri.

L'autorità giudiziaria competente provvede alla convalida del fermo entro ventiquattro ore dalla comunicazione quando accerta che sussistono le condizioni che lo legittimano; se il fermo non è convalidato, il fermato viene immediatamente rilasciato.

In nessun caso, comunque, il fermo può essere protratto oltre le quarantotto ore dal suo inizio.

La convalida del fermo da parte della autorità giudiziaria è comunicata all'interessato a cura dell'autorità medesima.

Quando nel corso degli accertamenti emergono nei confronti delle persone fermate indizi di reato, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 225 e 238 del codice di procedura penale e successive modificazioni.